

SCAMBIO DI NOTE FRA L'ITALIA E SAN MARINO
PER LA MODIFICA DELL'ARTICOLO 48 DELLA
CONVENZIONE DI AMICIZIA E DI BUON VICINATO
DEL 31 MARZO 1939 (1)

Prot. n. 03644/297

Roma, li 13 settembre 1948

Signor Segretario di Stato,

Ho l'onore di comunicare che il Governo Italiano, per venire incontro al maggior fabbisogno di tabacco da parte della Repubblica di San Marino, è venuto nella determinazione di elevare da Kg. 12.000 a Kg. 14.000 il quantitativo di tabacco che esso si è impegnato a somministrare annualmente a sensi dell'art. 48 della Convenzione di Amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939.

In conseguenza la frase del predetto articolo 48 « un quantitativo di tabacco di ogni qualità non eccedente i Kg. 12.000 annui », si intende sostituita dalla seguente « un quantitativo di tabacco di ogni qualità non eccedente i Kg. 14.000 annui ».

Se il Governo della Repubblica di San Marino concorda con quanto precede, la presente lettera e la risposta che la S. V. vorrà farmi pervenire costituiranno accordo tra i due Governi per la modifica dell'art. 48 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939.

Voglia gradire, Signor Segretario di Stato, i sensi della mia alta considerazione.

SFORZA

All'Ill.mo Signor Prof. GINO GIACOMINI
Segretario di Stato per gli affari esteri

SAN MARINO

n. 0860/A/478 San Marino, li 13 settembre 1948/1648 d. F. R.

Signor Ministro,

Ho l'onore di accusare ricevuta della lettera di V. E., n. 03644/297 in data 13 settembre 1948, del seguente tenore:

« Signor Segretario di Stato, ho l'onore di comunicare che il Governo italiano, per venire incontro al maggiore fabbisogno di tabacco da parte della Repubblica di San Marino, è venuto nella determinazione di elevare da Kg. 12.000 a Kg. 14.000 il quantitativo di tabacco che esso si è impegnato a somministrare annualmente a sensi dell'art. 48 della Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939.

In conseguenza la frase del predetto art. 48: "un quantitativo di tabacco di ogni qualità non eccedente i Kg. 12.000 annui", si intende sostituita dalla seguente: "un quantitativo di tabacco di ogni qualità non eccedente i Kg. 14.000 annui".

Se il Governo della Repubblica di San Marino concorda con quanto precede, la presente lettera e la risposta che la S.V. vorrà farmi pervenire costituiranno accordo tra i due Governi per la modifica dell'art. 48 della Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939 ».

Ho l'onore di comunicare alla E.V. che il Governo di San Marino è d'accordo su quanto precede.

Voglia gradire, Eccellenza, i ringraziamenti del mio Governo e i sensi della mia alta considerazione.

Il Segretario di Stato per gli affari esteri
GINO GIACOMINI

A Sua Eccellenza

Il Conte Gran Croce CARLO SFORZA

Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana

ROMA

(1) V. modifiche a pag. 53, 56, nonché gli Accordi Aggiuntivi 20 dicembre 1960 e 6 marzo 1968.